potrebbe nascere il dubbio che la perizia non fosse ammessa e che debba in ogni caso il Consiglio provinciale dell'economia stesso esigere la perizia. Mentre in realtà se può darsi che il Consiglio provinciale dell'economia possa fare a meno della perizia, può darsi anche che ne abbia bisogno. Aggiungerei quindi la frase « previa perizia ove occorra ».

Questi sono i tre emendamenti che io proporrei per l'articolo 3.

PRESIDENTE. Allora sul primo comma l'onorevole ministro propone che in luogo di « dentro i novanta giorni » sia detto « dentro i trenta giorni ». L'onorevole relatore è d'accordo?

TASSINARI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Viene ora il secondo comma:

« Detta opposizione deve essere comunicata agli organi sindacali localmente competenti affinchè provvedano alla conciliazione delle parti. Se la conciliazione non riesce, il Consiglio provinciale dell'economia, sezione agraria, del luogo in cui sono situati i fondi, deciderà con funzione peritale sul merito dell'opposizione e la sua pronuncia non è suscettibile di gravame giudiziario od amministrativo ».

Onorevole ministro, vuole ripetere quali emendamenti si propongono a questo comma?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dopo la parola « deciderà », toglierei la frase « con funzione peritale », e sostituirei: « previa perizia, ove occorra ».

Poi dove è detto: « La sua pronuncia non è suscettibile di gravame giudiziario od amministrativo » sostituirei: « contro la sua pronuncia non è ammesso che il ricorso in Cassazione per incompetenza e per violazione di legge ».

PRESIDENTE. Per i comma successivi non vi sono emendamenti, onorevole ministro?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. No, onorevole Presidente.

TASSINARI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSINARI, *relatore*. Io proporrei che dove è detto: « Consiglio provinciale dell'economia » si aggiunga sempre: « sezione agraria e forestale ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Basterebbe dirlo una prima volta, perchè si intenda che ci si riferisce sempre alla sezione agraria e forestale.

In ogni modo lasciamo pure che sia ripetuta questa dizione.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 3 con gli emendamenti proposti ed accettati, risulta così formulato.

ART. 3.

Dentro i trenta giorni dall'avviso di cui al n. 2 dell'articolo precedente, il locatore può fare opposizione per iscritto all'iniziativa dell'affittuario, se la miglioria progettata non sia compresa negli elenchi o se per ragioni obbiettive, da dichiararsi nell'opposizione, la dimostri inopportuna o non conveniente.

Detta opposizione deve essere comunicata agli organi sindacali localmente competenti affinchè provvedano alla conciliazione delle parti. Se la conciliazione non riesce, il Consiglio provinciale dell'economia, sezione agraria e forestale, del luogo in cui sono situati i fondi, deciderà, previa perizia, ove occorra, sul merito dell'opposizione, e contro la sua pronuncia non è ammesso che il ricorso in Cassazione per incompetenza e per violazione di legge.

Il ricorso al detto Consiglio non è ammissibile se non siasi tentato preventivamente l'esperimento di conciliazione.

Il Consiglio provinciale dell'economia, sezione agraria e forestale, non potrà imporre varianti alle opere progettate, che importino un'eccedenza sul preventivo di spesa.

Pur mancando l'opposizione del locatore, l'affittuario può chiedere al Consiglio provinciale dell'economia, sezione agraria e forestale, di accertare che le migliorie progettate rientrano fra quelle previste negli elenchi.

Pongo a partito questo articolo così emendato.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il locatore può dichiarare all'affittuario, nel termine e nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 3, di volerglisi sostituire nell'esecuzione delle migliorie. Eguale dichiarazione può fare entro 15 giorni dalla decisione del Consiglio provinciale dell'Economia, sezione agraria e forestale, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

Nell'un caso e nell'altro il locatore è obbligato ad attuare la miglioria nel termine indicato nell'avviso del conduttore, salva proroga da chiedere al Consiglio provinciale dell'economia, sezione agraria e forestale.

Se il locatore si è prevalso dell'anzidetta facoltà, il fitto dovuto dopo il compimento della miglioria sarà aumentato in misura